

Regolamenti degli "Organismi" della Conferenza Episcopale Italiana

Con delibera del 14 gennaio 1986, il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana ha approvato i Regolamenti dei seguenti Organismi, costituiti dalla XXV Assemblea Generale, tenutasi a Roma dal 27 al 31 maggio 1985, a norma degli articoli 45 e 46 dello Statuto della Conferenza stessa:

- Segretariato per l'Ecumenismo e il Dialogo
- Commissione Ecclesiale per le Comunicazioni Sociali
- Commissione Ecclesiale per le Migrazioni

SEGRETARIATO PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO

Natura e finalità generali

ART. 1

Il Segretariato per l'Ecumenismo e il Dialogo è l'organismo stabile costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per promuovere, a norma del proprio Statuto, il movimento ecumenico, i rapporti con gli ebrei e il dialogo con le altre Religioni.

Compiti e ambiti

ART. 2

Il Segretariato, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si propone di attuare gli orientamenti e le disposizioni dei documenti della Chiesa, in special modo del Concilio Ecumenico Vaticano II, del Magistero pontificio, del Direttorio Ecumenico, del Codice di Diritto Canonico, dei documenti della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 3

In particolare, per quanto riguarda il settore dell'Ecumenismo, il Segretariato promuove studi, sussidi e incontri, ed elabora proposte per:

- a) formare una coscienza ecumenica nelle Chiese particolari;
- b) qualificare e aggiornare gli incaricati per l'ecumenismo nelle Chiese particolari e i docenti nei seminari diocesani e religiosi;
- c) incrementare la dimensione ecumenica della pastorale, della catechesi, dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e della vita familiare;

- d) favorire momenti di collaborazione tra comunità, associazioni, movimenti e gruppi, in vista dell'approfondimento dell'azione ecumenica;
- e) sviluppare iniziative di preghiera, di studio, di testimonianza comune da parte di cattolici con comunità e persone di diversa denominazione religiosa.

ART. 4

Il Segretariato promuove i rapporti con gli ebrei attraverso tutte le iniziative e le possibilità offerte dai valori comuni, tenendo presenti i documenti del Concilio Vaticano II e del successivo Magistero ecclesiale.

ART. 5

Il Segretariato cura il dialogo con le varie Religioni, ispirandosi alla Dichiarazione « Nostra aetate » del Concilio Ecumenico Vaticano II.

ART. 6

Il Segretariato segue con attenzione e favorisce possibili dialoghi con gruppi, movimenti e sette religiose presenti in Italia.

Composizione

ART. 7

Sono membri del Segretariato:

- a) cinque Vescovi eletti dal Consiglio Permanente della C.E.I.;
- b) presbiteri, diaconi, religiosi e laici, complessivamente in numero di 10, nominati dalla Presidenza della C.E.I..

Il Segretariato può avvalersi della collaborazione di esperti, anche non cattolici, in conformità con quanto disposto dall'art. 105 del Regolamento della C.E.I..

ART. 8

Il Vescovo Presidente del Segretariato è eletto dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I..

Il Segretariato elegge nel suo seno il Segretario.

Il Segretariato costituisce un gruppo di lavoro, composto di tre dei suoi membri, il quale coadiuva il Presidente nell'attuazione dei programmi deliberati.

Funzionamento

ART. 9

Le riunioni del Segretariato sono indette dal Presidente e si tengono normalmente a Roma, presso la sede della C.E.I..

La convocazione delle riunioni può essere fatta anche su richiesta della maggioranza dei membri del Segretariato o su richiesta della Presidenza della C.E.I..

Le riunioni sono presiedute e dirette dal Presidente del Segretariato o, in sua assenza, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.

ART. 10

Salvo rimborso di eventuali spese, le prestazioni dei membri del Segretariato sono volontarie e gratuite.

Raccordo con la Conferenza Episcopale Italiana

ART. 11

Per la preparazione e lo svolgimento dei suoi lavori, il Segretariato fa riferimento alla Segreteria Generale della C.E.I. e si avvale dei suoi uffici a norma dell'art. 112 del Regolamento della stessa.

Il Segretariato presenta per l'approvazione ai competenti organi della C.E.I. il piano della propria attività, le conclusioni e proposte, i documenti e le dichiarazioni che intende pubblicare.

Entro il mese di settembre di ciascun anno presenta inoltre alla Presidenza della Conferenza stessa il proprio programma di lavoro annuale, allegando il relativo progetto di copertura finanziaria.

Il Segretariato, per tramite del Presidente, riferisce inoltre sulla propria attività al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. ogni volta che ne sia richiesto o che egli stesso lo ritenga opportuno.

Durata delle cariche del Segretariato

ART. 12

I membri del Segretariato svolgono il loro mandato per la durata di cinque anni.

In caso di decesso o di rinuncia di uno o più membri del Segretariato, spetta al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. eleggere i sostituti Vescovi e alla Presidenza della stessa, dopo aver sentito il parere dei Vescovi del Segretariato in carica, nominare i sostituti degli altri membri.

Disposizione finale

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della C.E.I..

COMMISSIONE ECCLESIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

ART. 1

Natura e compiti

La Commissione Ecclesiale per le Comunicazioni Sociali (C.E.C.S.) è l'organismo stabile costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per promuovere, a norma del proprio Statuto, l'animazione pastorale della comunicazione sociale (stampa, cinema, teatro, radio-TV, audiovisivi, nuove tecnologie della comunicazione).

La Commissione ha compiti di studio, di coordinamento e di promozione nel settore pastorale di sua competenza.

ART. 2

Compiti

Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, la Commissione:

- a) studia l'attività dei mezzi di comunicazione sociale presente in Italia e le loro tendenze;
- b) approfondisce e illustra alle comunità ecclesiali i problemi della comunicazione sociale, l'evolversi dei fenomeni indotti nella società dalla presenza di nuove tecnologie dell'informazione-formazione, l'emergere dei nuovi linguaggi;
- c) promuove la formazione di operatori cattolici nel settore delle comunicazioni sociali, l'educazione degli utenti dei « mass-media », e la sensibilizzazione della comunità ecclesiale sulla crescente importanza dei mezzi della comunicazione sociale;
- d) sollecita una corretta informazione all'interno della Chiesa in Italia, stimolando collaborazione e sostegno ai quotidiani di ispirazione cattolica, particolarmente ad « Avvenire », e ai settimanali cattolici;
- e) collabora con la Presidenza e la Segreteria Generale della C.E.I. per la presentazione pubblica e la diffusione dei documenti della medesima Conferenza e di quelli più rilevanti della Santa Sede;
- f) offre orientamenti per una sicura formazione ecclesiale e per una presenza competente dei cattolici negli organi di informazione-formazione pubblica e privata;
- g) può emettere, con l'approvazione da parte degli organi competenti della C.E.I., documenti pastorali e indirizzi programmatici riguardanti il proprio campo di azione;

- h) nel caso di diffusione di notizie o giudizi gravemente distorti circa la dottrina cattolica o l'attività della Chiesa che è in Italia, in accordo con la Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede e la Catechesi, sottopone ai competenti organi della C.E.I. testi di chiarimento o di rettifica per l'approvazione e la pubblicazione;
- i) incontra, con opportune iniziative, i responsabili degli organi di informazione-formazione di ispirazione cattolica;
- l) su mandato e d'intesa con la Presidenza della C.E.I., collabora con le Commissioni per le Comunicazioni Sociali di altre Conferenze Episcopali e mantiene i contatti con la Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali.

ART. 3

Composizione

La Commissione ecclesiale per le comunicazioni sociali si compone:

- a) di cinque Vescovi eletti dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., che tra gli stessi nomina anche il Presidente della Commissione;
- b) di dieci membri nominati dalla Presidenza della C.E.I., sentiti i Vescovi della Commissione, e scelti per la loro qualificazione ecclesiale e per la loro specifica competenza tra presbiteri, diaconi, membri di Istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, laici.

La Commissione elegge nel suo seno il Segretario; all'occorrenza, può eleggere un Vice Presidente e un incaricato della gestione economica.

ART. 4

Riunioni della Commissione

Le riunioni della Commissione si tengono almeno tre volte all'anno, normalmente a Roma, presso la sede della C.E.I..

Le riunioni sono indette dal Presidente, o dal Segretario per mandato del Presidente.

Convocazioni straordinarie possono essere fatte su richiesta della maggioranza dei membri o su richiesta della Presidenza della C.E.I..

La convocazione per le riunioni ordinarie o straordinarie — eccettuati i casi di particolare urgenza — deve essere comunicata per lettera ai membri con anticipo di almeno quindici giorni, specificando l'« ordine del giorno » predisposto dal Presidente.

ART. 5

Svolgimento delle riunioni

Le riunioni della Commissione sono dirette dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.

Al termine di ogni riunione il Segretario redige il verbale, che è inviato in copia a tutti i membri della Commissione, alla Segreteria Generale della C.E.I. e al Direttore dell'Ufficio Nazionale della stessa C.E.I. per le Comunicazioni Sociali.

ART. 6

Esperti

La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, a norma dell'art. 105 del Regolamento della C.E.I..

Alle riunioni della Commissione partecipa il Direttore dell'Ufficio Nazionale della C.E.I. per le Comunicazioni Sociali.

ART. 7

Raccordo con la Conferenza Episcopale Italiana

Entro il mese di settembre di ogni anno, la Commissione presenta all'approvazione dei competenti organi statutari della C.E.I. il piano delle proprie attività.

Essa inoltre sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. le conclusioni o le proposte elaborate, perché possano essere fatte conoscere ai Vescovi anche tramite il « Notiziario » della Conferenza stessa.

La Commissione riferisce altresì, per il tramite del proprio Presidente, al medesimo Consiglio Episcopale Permanente sulla attività svolta, quando ne è richiesta o essa stessa lo ritenga opportuno.

Alle riunioni della Commissione partecipa, d'intesa con il Presidente della Commissione stessa, il Segretario Generale della C.E.I. o, in sua vece, un Sottosegretario.

ART. 8

Rapporti con la Segreteria Generale della C.E.I.

Il Presidente e, quando occorre, anche i singoli membri della Commissione possono chiedere che il Segretario Generale della C.E.I. for-

nisca le informazioni e i dati necessari al retto svolgimento del lavoro; possono, altresì, richiedere l'invio in copia dei documenti che interessano direttamente la Commissione stessa.

In accordo con la Segreteria Generale della Conferenza la Commissione si avvale dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali per la preparazione delle riunioni, per l'elaborazione dei documenti e per gli altri servizi a cui è chiamata dalle proprie finalità.

Il Segretario Generale della C.E.I. e il Direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali possono segnalare alla Commissione eventuali problemi da prendere in considerazione.

ART. 9

Aspetti economici

Entro il mese di settembre di ciascun anno, la Commissione presenta alla Presidenza della C.E.I. col programma di lavoro annuale, il relativo piano di copertura finanziaria.

L'approvazione del piano spetta al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., sentito il Consiglio di Amministrazione della stessa.

Salvo il rimborso di eventuali spese, le prestazioni dei membri della Commissione sono volontarie e gratuite.

ART. 10

Durata delle cariche

I membri della Commissione svolgono il loro mandato per la durata di cinque anni.

In caso di decesso o di rinuncia di uno o più membri, spetta al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. eleggere i sostituti Vescovi, e alla Presidenza della medesima Conferenza, dopo aver sentito il parere dei Vescovi della Commissione in carica, nominare i sostituti degli altri membri.

ART. 11

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della C.E.I..

COMMISSIONE ECCLESIALE PER LE MIGRAZIONI

Natura e finalità

ART. 1

La Commissione Ecclesiale per le Migrazioni (C.E.Mi.) è l'organismo stabile costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, per promuovere, a norma del proprio Statuto, l'animazione pastorale, culturale e sociale della migrazione interna, della migrazione italiana all'estero e della migrazione estera in Italia, nonché dei marittimi (marinai, loro famiglie, cappellani di bordo) e delle diverse categorie di nomadi (zingari, circensi, fieranti).

Compiti

ART. 2

La Commissione Ecclesiale per le Migrazioni cura iniziative di documentazione e di studio, elabora linee e proposte di animazione pastorale e di promozione umana, e coordina per quanto di sua competenza l'attività degli uffici e delle istituzioni di ispirazione cattolica che operano nel settore delle migrazioni, in dialogo rispettoso e costruttivo con essi.

ART. 3

In particolare, la Commissione:

- a) studia, avvalendosi anche dei centri di studio qualificati sia in Italia che all'estero, i problemi generali e specifici delle migrazioni e ne documenta la situazione e le esigenze, con l'attenzione a metterne in luce le implicazioni ecclesiali e le urgenze pastorali;
- b) promuove, anche in collaborazione con organismi appropriati, la formazione specifica e l'aggiornamento degli operatori pastorali nei settori di propria competenza;
- c) promuove direttamente o aderisce ad iniziative che assicurino la presenza e il contributo specifico della Chiesa italiana ai problemi delle migrazioni;
- d) mantiene un costante collegamento con gli specifici uffici pastorali che operano nei diversi settori: l'UCEI (migranti), l'AMI (marittimi) e l'OASNI (nomadi);
- e) ricerca l'opportuna collaborazione con le Commissioni Episcopali della C.E.I. (in particolare le Commissioni per la cooperazione tra le Chiese e per i problemi sociali e il lavoro) e con gli altri organismi della Conferenza più direttamente interessati al problema delle migrazioni (in particolare con il Segretariato per l'ecumenismo e

- la Caritas Italiana), nonché con i movimenti e i gruppi ecclesiali che, in Italia o all'estero, si impegnano nel settore;
- f) anima la « Giornata nazionale delle migrazioni », coordinandone il programma e le iniziative, e promuove la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ecclesiale e civile in ordine ai problemi della migrazione;
 - g) cura il costante collegamento con le Conferenze Episcopali Regionali per il tramite del Vescovo delegato regionale per le migrazioni, e si avvale della collaborazione degli incaricati regionali, nominati dai rispettivi Vescovi;
 - h) promuove e sviluppa gli opportuni rapporti con le istanze civili, sia centrali che periferiche, competenti circa i problemi culturali e sociali della migrazione italiana ed estera.

ART. 4

Su mandato della Presidenza della C.E.I., e d'intesa con essa, la Commissione Ecclesiale per le Migrazioni rappresenta la Chiesa italiana a livello nazionale, europeo e internazionale, in particolare presso la Commissione cattolica internazionale di Ginevra.

ART. 5

La Commissione fornisce ai missionari di emigrazione la necessaria qualificazione ecclesiale (cfr. « *Pastoralis Migratorum Cura* », n. 36) e abilita, se necessario, gli altri operatori pastorali mediante opportuna attestazione.

Composizione

ART. 6

La Commissione Ecclesiale per le Migrazioni si compone di:

- a) cinque Vescovi, eletti dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.;
- b) dieci membri, espressione delle diverse categorie di fedeli interessati alla cura pastorale delle migrazioni, nominati dalla Presidenza della C.E.I., sentiti i Vescovi membri della Commissione.

ART. 7

Il Vescovo Presidente della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni è eletto dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., tra i Vescovi della Commissione.

La Commissione elegge nel suo seno il Segretario.

ART. 8

Alle riunioni della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni partecipa il Direttore Nazionale per le Opere di Migrazione.

Sono invitati alle riunioni, quando si trattano problemi relativi alla loro specifica competenza, i Direttori degli Uffici pastorali operanti nel campo delle migrazioni: UCEI per i migranti, AMI per i marittimi, OASNI per i nomadi.

In conformità con quanto previsto dall'art. 105 del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana possono essere invitati alle riunioni della Commissione degli esperti.

Funzionamento

ART. 9

Le riunioni della Commissione sono indette dal Presidente e si tengono normalmente a Roma, presso la sede della C.E.I..

La convocazione della Commissione può essere fatta anche su richiesta della maggioranza dei membri o su richiesta della Presidenza della C.E.I..

Ogni riunione è diretta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.

Raccordo con la Conferenza Episcopale Italiana

ART. 10

Entro il mese di settembre di ciascun anno la Commissione presenta alla Presidenza della C.E.I. il suo programma di lavoro annuale, allegando il relativo progetto di copertura finanziaria.

Salvo il rimborso di eventuali spese, le prestazioni dei membri della Commissione sono volontarie e gratuite.

Le conclusioni e le proposte elaborate dalla Commissione nonché i documenti e le dichiarazioni che essa intende pubblicare sono sottoposte all'approvazione dei competenti organi della C.E.I..

Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. sull'attività della medesima Commissione ogni volta che ne sia richiesto o che egli stesso lo ritenga opportuno.

ART. 11

La Commissione si avvale della collaborazione della Segreteria Generale della C.E.I. per la preparazione delle riunioni, per l'elaborazione dei documenti e per altri servizi, a norma dell'art. 85 dello Statuto e dell'art. 32 del Regolamento della Conferenza stessa.

La Commissione si avvale altresì della collaborazione degli uffici pastorali competenti nel settore delle migrazioni (UCEI), dei marittimi (AMI) e dei nomadi (OASNI).

Durata delle cariche

ART. 12

I membri della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni svolgono il loro mandato per la durata di cinque anni.

In caso di decesso o di rinuncia di uno o più membri della Commissione, spetta al Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. eleggere i sostituti Vescovi e alla Presidenza della stessa, dopo aver sentito il parere dei Vescovi della Commissione in carica, nominare i sostituti degli altri membri.

Disposizioni finali

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento della C.E.I..